

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28630 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: PILLA EGLE
Data Udiienza: 26/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MEROLLA ANTONIO nato a NAPOLI il 03/11/1953

MEROLLA VITALE nato a NAPOLI il 20/02/1982

MEROLLA UGO nato a NAPOLI il 11/02/1952

avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, MARIA ELENA GAMBERINI che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale della parte civile, avv. ATTILIO BELLONI, che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. FRANCESCO PICCA nell'interesse dei suoi assistiti Merolla Antonio e Merolla Vitale, con le quali insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. FABRIZIO D'URSO, per il ricorrente Merolla Ugo con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del 5 febbraio 2018 del Tribunale della medesima città ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo C (artt. 110, 640, 61 nn. 7 e 11 cod. pen.) e ha assolto dalla ipotesi di distrazione per cessione dei beni personali per il resto confermando, con rideterminazione della pena, la condanna nei confronti di Merolla Antonio e Merolla Ugo e ha rideterminato la pena nei confronti di Merolla Vitale per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale come rispettivamente ascritti, nelle rispettive qualità, della società Merolla s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2011.

1.1. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censura enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2. Ricorso Merolla Antonio

2.1. Con il primo ed il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A).

2.1.1. La Corte territoriale, nella conferma dell'affermazione della penale responsabilità per la bancarotta documentale del ricorrente nella sua qualità di amministratore di diritto, ha affermato che le scritture contabili non furono rinvenute né mai depositate, pur dando conto sul piano ricostruttivo fattuale che l'imputato ha sostenuto di avere consegnato le scritture contabili al commercialista della società che ha negato attraverso il difensore siffatta circostanza.

La sentenza ha poi evidenziato che la condotta dell'imputato avrebbe raggiunto l'obiettivo della impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali anche in considerazione del fatto che era stato rinvenuto unicamente il bilancio al 31 dicembre 1999 e gli atti di cessione rilevanti sono stati compiuti nel 2009.

La motivazione si presenta assertiva in ragione di una serie di circostanze:

- l'unica scrittura accertata come esistente fu il bilancio al 1999;

- Merolla Antonio è stato amministratore di diritto solo a partire dal 2005 e non è stata accertata l'esistenza, la istituzione e la conservazione di alcuna scrittura contabile della fallita dal 1999 al 2005;

- la società fu dichiarata fallita solo nel 2011;

- la mancata consegna al commercialista delle scritture contabili è stata considerata provata sulla base della irrituale dichiarazione dell'avvocato del commercialista, dichiarazione riproposta dal curatore nel processo.

Vi è dunque una motivazione apparente in assenza di una indicazione di quali e quante scritture contabili furono trasferite nell'anno 2005 al neoamministratore Merolla Antonio. Inoltre, la Corte territoriale introduce una impropria sovrapposizione e assimilazione tra omessa tenuta delle scritture contabili e sottrazione e distruzione delle stesse.

2.1.2. Quanto poi all'elemento soggettivo, il dolo specifico viene desunto implicitamente dalla assenza delle scritture contabili.

Se la Corte territoriale avesse valutato la ipotesi della omessa tenuta delle scritture contabili avrebbe dovuto valutare la sussistenza del dolo specifico rispetto a tale condotta e non a quella diversa della distruzione delle scritture medesime.

2.2. Con il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva.

Le distrazioni indicate dalla Corte territoriale riguardano la differenza tra le attività di bilancio al 1999; la cessione del marchio della società fallita per il prezzo di 2000,00 euro; la cessione dell'avviamento degli esercizi commerciali di Napoli alla via Nuovo Tempio per il prezzo di 10.000,00 euro, in considerazione della circostanza che nel 1999 la società presentava un patrimonio netto di 142.000,00 euro e che negli anni 2001/2003 aveva accumulato un debito nei confronti dell'erario di 5.000.000,00 di euro.

La società si trovava in uno stato di conclamata insolvenza sin dall'anno 2003 e da quella data era inoperante, con la conseguenza che è assertiva l'affermazione della Corte territoriale in base alla quale il ricorrente, amministratore dal 2005, debba rispondere della condotta di bancarotta distrattiva in relazione agli eventi suindicati.

2.2.1. È assertiva la prova della distrazione delle attività risultanti al bilancio del 1999 solo perché non vi è traccia delle stesse; né si spiega perché la distrazione debba attribuirsi a Merolla Antonio intervenuto solo nel 2005, non valutando che la società era già inattiva del 2003 e che il debito verso l'Erario era insorto nel 2001.

2.2.2. È apparente la motivazione con riferimento alla valenza distrattiva della cessione del marchio nell'anno 2009 alla società Forever amministrata dal figlio dell'imputato per la somma di euro 2000,00.

La motivazione non tiene in considerazione che nell'anno 2009 il marchio era privo di significativo valore; né il valore dello stesso si può ricavare da un'indimostrata forza economica del gruppo Merolla dal momento che non esisteva un siffatto gruppo sociale.

2.2.3. È infine apparente la motivazione anche con riferimento alla distrazione della cessione dell'avviamento dei negozi.

La società Intimo Moda s.a.s. a cui è stato ceduto l'avviamento non faceva parte delle società del cd. Gruppo Merolla; si trattava di un ramo di azienda di una società inattiva e dunque la Corte territoriale non spiega per quale motivo la cessione sia avvenuta ad un valore inferiore a quello reale.

2.2.4. Manca l'elemento costitutivo del reato rappresentato dall'esatta indicazione del bene sociale sottratto alla garanzia dei creditori; né le cessioni effettuate, per valore delle stesse ed entità dei beni, si presentavano idonee a recare pregiudizio alla garanzia dei creditori sociali, già da tempo compromessa dal significativo debito erariale.

2.3. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

La giurisprudenza costante di questa Corte afferma la irrilevanza della entità del passivo e richiede la prova della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza aggravante alla luce del passivo fallimentare pari a cinque milioni di euro e ad un eventuale attivo sociale sottratto alla garanzia dei creditori modesto e comunque non precisato nel suo effettivo ammontare.

2.4. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla rideterminazione della pena.

La rideterminazione del reato di bancarotta di cui al capo B) da sette a sei anni risulta distonica rispetto alle valutazioni complessive formulate in relazione alla gravità del reato.

3. Ricorso Merolla Vitale

3.1. Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva.

Il ruolo del ricorrente è costruito quale concorrente *extraneus* rispetto al padre Merolla Antonio, ma la sentenza impugnata non dimostra l'effettiva conoscenza dello stato di decozione in capo al ricorrente; né la stessa può desumersi dal legame di parentela tra i due imputati.

La consapevolezza deve avere peraltro ad oggetto non le condizioni di difficoltà della fallita, ma lo stato di decozione ed insolvenza di quest'ultima.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è del tutto assertiva ritenendo che il ricorrente fosse consapevole di avere acquistato un *asset* fondamentale per la famiglia di grande valore e per un prezzo vile.

Non considera che non solo il marchio non aveva un valore significativo, ma che l'imputato non poteva sapere della condizione di decozione della società.

La consapevolezza non può essere desunta dalla circostanza che l'imputato svolgesse attraverso la società Forever s.r.l. la propria attività presso i locali della società Merolla s.r.l.

3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

La giurisprudenza costante di questa Corte afferma la irrilevanza della entità del passivo e ravvisa la necessità della diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza aggravante alla luce del passivo fallimentare pari a 5 milioni di euro e ad un eventuale attivo sociale sottratto alla garanzia dei creditori che in relazione al ricorrente concorrente in una specifica condotta distrattiva, si attesterebbe sulla somma di euro 2000,00.

3.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla rideterminazione della pena.

La rideterminazione del reato di bancarotta non indica i criteri adottati ai fini di siffatta quantificazione.

4. Merolla Ugo

4.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.

La Corte territoriale nel riconoscere a carico di Ugo Merolla la richiamata circostanza aggravante ha omissis di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive supportate da prova documentale relative al rigetto della domanda di pagamento avanzata dalla società FALC s.p.a. nei confronti di Ugo Merolla ed altri per un importo pari a sette milioni di euro.

Il rigetto della domanda di pagamento pronunciata dal giudice civile in primo grado ha ricevuto conferma in grado di appello con la sentenza del 9 ottobre 2025 che ha rideterminato l'ammontare della pretesa creditoria in 453.467,08 euro escludendo in tal modo in radice che il danno potesse essere pari a sette milioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso risultano nel loro complesso infondati.

Merolla Antonio

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, risultano infondati.

1.1. L'imputato ha ricoperto la carica di amministratore di diritto dall'anno 2005 sino alla data del fallimento intervenuto con sentenza del 10 marzo 2011.

La compagine sociale era composta da Merolla Antonio, il quale deteneva il 50% delle quote, da Merolla Ugo con il 25% delle quote e dalla società La Scarpa che non molla s.r.l. in liquidazione per il residuo 25%.

La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici (p.15 sentenza impugnata) ha chiarito - quanto alla versione sostenuta dall'imputato che le scritture contabili fossero in possesso del commercialista - che:

- a fronte di una contabilità importante e complessa in ragione del volume di affari della società, il ricorrente non ha trattenuto e/o non è stato in grado di esibire alcuna ricevuta di consegna delle scritture contabili al commercialista;

- non risultano elementi dai quali desumere una sua qualche attivazione presso il commercialista per ottenere la consegna delle scritture, né per prenderne sia pure occasionalmente visione;

- non risulta che vi siano stati motivi di contrasto tra gli stessi;

- non risulta essere mai stata presentata denuncia per indebita appropriazione da parte del commercialista della contabilità, né azione civile per la restituzione della stessa anche attraverso apprensione coattiva dei documenti.

Del resto (ipotesi di cd. doppia conforme) già la sentenza di primo grado (p.8 e ss.) aveva dimostrato la inverosimiglianza di tale versione proprio attraverso la ricostruzione operata dal curatore: all'udienza dibattimentale del 17 ottobre 2016

quest'ultimo aveva riferito che il commercialista aveva escluso di essere mai stato il depositario delle scritture contabili della società Merolla s.r.l., essendosi occupato esclusivamente del disbrigo di alcune pratiche per la società, successivamente dichiarata fallita, nell'anno 2001.

1.2. La obiezione difensiva secondo cui la società era inoperante dal 2003, non è decisiva per ritenere che l'amministratore e quindi il ricorrente non fosse obbligato alla tenuta e conservazione dei documenti contabili. La censura, peraltro, non si confronta con la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte secondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 in tema di bancarotta documentale semplice).

1.3. La ulteriore obiezione secondo cui la sentenza impugnata non distinguerebbe la ipotesi della sottrazione delle scritture da quella della omessa tenuta delle stesse non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, la nozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso, caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veri allorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, ma nell'omessa annotazione di specifiche operazioni. (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).

1.4. Infondata la censura circa la mancanza di motivazione quanto alla sussistenza del dolo specifico richiesto in relazione alla condotta contestata.

Gli indici di fraudolenza rivelatori (Sez. 5, n.2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi Rv. 283983) sono stati individuati nel caso in esame:

- nel passivo rilevante rappresentato da oltre cinque milioni di debiti verso l'Erario nonché più di sette milioni di euro di debiti per forniture da parte della Falc. S.p.a., rilevanti anche nel loro ridimensionamento giudiziale, pari a circa mezzo milione di euro, come da produzione difensiva;
- nella distrazione dei beni aziendali, attraverso il progressivo depauperamento della società, che veniva spogliata di tutti i suoi averi materiali e immateriali a vantaggio delle altre società del gruppo, sottratte alle pretese creditorie.

Siffatti indici di fatto sono inequivocamente rivelatori della volontà di recare pregiudizio ai creditori: in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd.

"specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto da indici di frodolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali. (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, Occhiuzzi, Rv. 283983); nonché dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304)

2. Il terzo e quarto motivo, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, si presentano reiterativi e rivalutativi volti ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Le sentenze di merito (si ribadisce la sussistenza di doppia conforme in relazione alla contestazione) hanno valorizzato la circostanza che, nonostante la carica formale di amministratore della società Merolla s.r.l., Merolla Antonio, insieme al fratello Ugo, ne fosse l'amministratore di fatto già da prima del 2005 gestendo con Ugo i rapporti commerciali avviati fin dall'anno 2000 con la Falc S.p.a., in relazione a tutte le imprese del gruppo, a cui veniva consegnata la merce nel medesimo, comune, deposito.

Risulta accertata la disponibilità, da parte dell'impresa, di beni di rilevante valore, almeno sino alla fine dell'anno 1999, beni di cui si è persa ogni traccia, con la conseguenza che la Corte territoriale ha qualificato il mancato rinvenimento, in sede d'inventario, dei beni aziendali certamente preesistenti e la mancata indicazione della loro destinazione, quale condotta distrattiva in concorso.

Contrariamente a quanto affermato nel ricorso anche sul punto è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dubbio sulla pregressa disponibilità da parte dell'amministratore dei beni non rinvenuti dal curatore in sede di inventario può essere superato applicando il principio secondo cui grava sull'imprenditore l'onere di indicare la sorte degli stessi qualora ne sia certa la previa esistenza e disponibilità in seno all'impresa. (Sez. 5, n. 40487 del 09/12/2025, Cesa, Rv. 289540).

Sul punto la sentenza impugnata (p.14 e ss.) ha ancora una volta esaustivamente chiarito che il bilancio al 31 dicembre 1999 era da considerarsi veritiero anche perché effettivamente in quell'anno la società era al massimo della propria capacità di profitto commerciale; nessun ricavo della vendita del marchio ad una società intestata al figlio Vitale, cl. '82, e della vendita dell'avviamento della

sede originaria di Via Nuovo Tempio alla società di Abruzzese è stato versato nelle casse sociali.

Nella cessione del marchio al figlio il prezzo, sostanzialmente simbolico del bene immateriale è stato correttamente valutato come indicativo della fittizietà della vendita, trattandosi, piuttosto, di cessione a titolo gratuito (a sé stesso) di un bene sottratto ai creditori della società e trasferito ad altra società, riferibile al medesimo unico centro d'interessi.

3. Il quinto motivo, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, è inedito nonché manifestamente infondato.

3.1. È inedito in quanto dalla lettura dell'atto di appello, non risulta che l'insussistenza di siffatta circostanza aggravante sia stato oggetto di specifica censura come confermato dalla stessa sentenza impugnata (p.23) che affronta siffatto tema, chiarendo che non vi è stato motivo di appello, unicamente ai fini della esclusione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, Legge fall. si configura se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda anche un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).

La sentenza impugnata ha operato buon governo di siffatto principio dal momento che non è stato richiamato unicamente l'ammontare del rilevante passivo (debito erariale pari a oltre cinque milioni di euro e ingente debito verso la Falc S.p.a.), ma anche la distrazione del cospicuo patrimonio societario della Merolla s.r.l., successivamente svuotato anche del marchio e di un ramo d'azienda.

4. Il sesto motivo, in punto di determinazione della pena, risulta aspecifico.

Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel rideterminare la pena in ragione di alcune assoluzioni per talune delle condotte contestate, ha poi applicato una pena poco superiore alla media edittale motivando in fatto e insindacabilmente le ragioni di questa scelta richiamando:

- la gravità del reato, dal punto di vista della gravità del danno e delle modalità assai articolate del fatto;

- la capacità a delinquere del reo, desumibile dall'elevatissima intensità del dolo che lo ha condotto, attraverso un decennio a svuotare la società, far lavorare il gruppo a spese della Falc spa, sottrarre le scritture contabili e frodare la Falc.

Merolla Vitale

5. Il primo e il secondo motivo di ricorso, quanto al concorso quale *extraneus* nella bancarotta fraudolenta per distrazione del padre Antonio, risultano infondati.

5.1. La Corte territoriale, così come prima il Tribunale, hanno ricostruito con motivazione in fatto immune da vizi, le vicende commerciali che hanno interessato le società della famiglia Merolla.

Dall'anno 2000 la Falc S.p.a. è risultata la principale società fornitrice delle società: Merolla s.r.l., Le Scarpe s.r.l., Forever s.r.l., Sprint Shoes s.r.l., Mercavì s.r.l., DI.ME.CA. s.r.l.; G&G s.r.l., Calimer s.r.l. e La Scarpa che non ti molla s.a.s.

I rapporti commerciali erano curati dai fratelli Merolla Antonio e Merolla Ugo anche in relazione a quelle società quali Mercavì s.r.l., Forever s.r.l., DI.ME.CA s.r.l. di cui era amministratore Merolla Vitale. L'imputato era quindi consapevole della riferibilità ad un unico centro d'interessi familiare del predetto gruppo societario.

Quindi la Corte territoriale ha correttamente argomentato quanto alla consapevolezza in capo al ricorrente dell'operazione distrattiva ricavandola anche in tal caso da una serie di indici fattuali gravi precisi e concordanti:

- l'acquisto nell'anno 2009, quale amministratore della Forever, costituita nel 2005 proprio in occasione dell'avvicendamento formale Ugo/Antonio nella fallita Merolla s.a.s., del marchio Merolla per il valore sottostimato di 2000,00 euro consapevole della assoluta fittizietà della somma se si considera che in quegli anni il volume di affari della Merolla era pari a 7 milioni di euro (l'ammontare del debito nei confronti della Falc s.p.a. sia pure giudizialmente dimensionato nella prospettazione difensiva);

- lo svolgimento da parte sua dell'attività commerciale nei medesimi locali, sotto la medesima insegna e con il medesimo personale della società poi fallita Merolla.

5.2. Dunque, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi assertiva allorquando riconosce in capo all'imputato la consapevolezza di avere acquistato un *asset* fondamentale e di grande valore dal padre che amministrava la società di famiglia e ad un prezzo irrisorio, distraendo il bene dalla società di famiglia e concorrendo consapevolmente nella distrazione.

Al riguardo questa Corte ha evidenziato che in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "*extraneus*" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "*intraneus*", con la consapevolezza che essa determina un

depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.2020, Falcioni, Rv. 278156)

6. Il terzo motivo, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, è inedito nonché manifestamente infondato.

6.1. È inedito in quanto dalla lettura dell'atto di appello, non risulta che l'insussistenza di siffatta circostanza aggravante sia stato oggetto di specifica censura come confermato dalla stessa sentenza impugnata (p.23) che affronta siffatto tema, chiarendo che non vi è stato motivo di appello, unicamente ai fini della esclusione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che anche a tener presente la sola distrazione del marchio, ciò non di meno non potrebbe di certo svalutarsi il rilevante danno cagionato, in concorso, dagli autori del delitto - dunque anche dal ricorrente - ai creditori.

7. Il quarto motivo, in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione della pena, è aspecifico.

La pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e equivalenti alla contestata aggravante risulta già contenuta nel minimo edittale.

Merolla Ugo

8. L'unico motivo avanzato nell'interesse di Merolla Ugo, è nel suo complesso infondato.

8.1. È inedito in quanto dalla lettura dell'atto di appello, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non risulta che l'insussistenza di siffatta circostanza aggravante sia stato oggetto di specifica censura come confermato dalla stessa sentenza impugnata (p.23) che affronta siffatto tema chiarendo che non vi è stato motivo di appello unicamente ai fini della esclusione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il motivo è comunque infondato anche in relazione alla ulteriore e sopravvenuta produzione difensiva relativa alla sentenza civile della Corte di appello del 9 ottobre 2025 che avrebbe ridotto l'ammontare della pretesa creditoria ad euro 453.46,08 laddove ciò non potrebbe di certo svalutare il

rilevante danno cagionato, in concorso, dagli autori del delitto - dunque anche dal ricorrente - ai creditori.

9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la condanna delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti della costituita parte civile nell'ammontare che si liquida come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 26/05/2026

Il Consigliere estensore

Egle Pilla

Il Presidente

Rosa Pezzullo